



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 giugno 2021:

LEGGE 24 giugno 2021 n.115

MODIFICHE NORMATIVE PER IL COORDINAMENTO DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2018 N.147 “REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI”

Art.1

(Modifica dell'articolo 12 della Legge 20 novembre 2018 n.147)

1. L'articolo 12 della Legge 20 novembre 2018 n.147 è così sostituito:

“Art.12

(Norme di coordinamento)

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell'unione civile.
2. La disposizione di cui al comma che precede non si applica alle norme della Legge 26 aprile 1986 n.49 non espressamente richiamate nella presente legge.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della Legge 20 novembre 2018 n.147)

1. L'articolo 9, comma 4, della Legge n.147/2018 è così modificato:

“4. In caso di successione a causa della morte di uno dei contraenti, il contraente superstite gode degli stessi diritti che l'ordinamento riconosce al coniuge sia in caso di successione legittima, che di successione testamentaria, secondo la disciplina prevista dal Titolo XIII della Legge n.49/1986.”.

Art. 3

(Integrazioni all'articolo 149 del Codice Penale)

1. La rubrica dell'articolo 149 del Codice Penale è così modificata:
“("Pubblicamente", "comunicazioni sociali", "armi", "ordine pubblico", "prostituzione", "sostanze stupefacenti", "pubblici ufficiali", "documento pubblico", "pubblico sigillo", "matrimonio", "coniuge").”.
2. All'articolo 149, comma secondo, del Codice Penale sono aggiunti i seguenti numeri 8 *bis*) e 8 *ter*):
“8 *bis*) per “matrimonio” si intende, agli effetti della legge penale, l'unione di cui al Titolo I della Legge 26 aprile 1986 n.49 (Riforma del diritto di famiglia) e successive modifiche, ovvero quella di cui all'articolo 1 della Legge 20 novembre 2018 n.147 (Regolamentazione delle unioni civili). Per “scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” si intende anche lo scioglimento dell'unione civile;
8 *ter*) per “coniuge” si intende, agli effetti della legge penale, persona coniugata con matrimonio ovvero il contraente di un'unione civile.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 3, comma 1, della Legge 20 novembre 2018 n.147)

1. L'articolo 3, comma 1, della Legge n.147/2018 è così modificato:
“1. Due persone costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione congiunta resa di fronte alle figure istituzionali previste all'articolo 4 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.61 ed alla presenza di due testimoni. Previa richiesta delle parti, l'Ufficiale di Stato Civile fissa la data e il luogo in cui avviene la dichiarazione congiunta. L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 3, della Legge 20 novembre 2018 n.147)

1. All'articolo 3 della Legge n.147/2018 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:
“1 *bis*. L'unione civile può essere celebrata nelle sedi individuate dal Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.61 e dal Regolamento 15 maggio 2015 n.7. Agli stranieri non residenti contraenti unione civile si applica il regime di tassazione previsto dall'articolo 5 del Decreto Delegato n.61/2015.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 8, comma 2, della Legge 20 novembre 2018 n.147)

1. L'articolo 8, comma 2, della Legge n.147/2018 è così modificato:
“2. La violenza può essere richiamata dalla vittima o dal Procuratore del Fisco come causa di scioglimento del contratto di unione civile anche quando la violenza o le minacce di violenza provengono non solo da uno dei contraenti verso l'altra parte, ma anche da un suo discendente o ascendente.”.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini